

Pubblicato il 10/11/2017

**N. 05957/2017 REG.PROV.CAU.**  
**N. 09988/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2017, proposto da:

Trans Adriatic Pipeline Ag, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Matteo Allena, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

*contro*

Comune di Melendugno non costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Regione Puglia, Utg Prefettura di Lecce non costituiti in giudizio;

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Comune di Melendugno prot. n. 21563 del 25 settembre 2017, a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Servizio Urbanistico e Assetto del Territorio, recante in oggetto “interventi di cui alla C.I.L.A. prot. n. 17553 del 25.07.2017 (art. 27 d.P.R. n. 380/2001) – Esercizio poteri inibitori”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. 17634 del 26 luglio 2017;*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 la dott.ssa Gabriella De Michele e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. F. Cintioli e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato Nunziata;

Rilevato il carattere vincolato dell'assenso comunale, in ordine alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), riferita ad un intervento che appare strettamente connesso alla prescrizione A29 del decreto di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), per le operazioni di espianto, trasporto in sito di stoccaggio e tutela degli ulivi, destinati al reimpianto al termine dei lavori di realizzazione del gasdotto denominato Trans Adriatic Pipeline (TAP), di importanza strategica nazionale e comunitaria;

Rilevato altresì che la rete di protezione anti-insetto costituisce misura di protezione, la cui necessarietà è stata ribadita dalla Regione Puglia e dall'Ufficio Fitosanitario regionale, ai sensi dell'art. 12 del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole (MiPAAF) in data 7 dicembre 2016, mentre la relativa struttura di supporto deve ritenersi opera di minimo impatto urbanistico, la cui temporaneità è peraltro *in re ipsa*, entro termini chiaramente riconducibili all'esecuzione dei lavori sopra indicati, con prospettabile applicabilità dell'art. 6 bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), per la parte che – in sede di approfondimento, proprio del giudizio di merito – non dovesse ritenersi già assorbita dall'autorizzazione unica, relativa al gasdotto e alle opere connesse;

Ritenuto pertanto che l'istanza cautelare debba essere accolta, mentre – per quanto riguarda le spese della presente fase – si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti delle uniche parti costituite in giudizio, cui non è riconducibile l'emanazione degli atti impugnati e che non hanno svolto controdeduzioni difensive;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto,

sospende l'efficacia degli atti inibitori impugnati.

Compensa le spese della presente fase e rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza in data 6 giugno 2018, per trattazione congiunta con il ricorso R.G. n. 7664/2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Achille Sinatra, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Gabriella De Michele**

IL SEGRETARIO